

Sezione III

Del deposito nei magazzini generali

Art. 1787.

Responsabilità dei magazzini generali.

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio .

Bibliografia:

[Angeloni](#), *Fede di deposito*, in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1964; [Bozzi](#), *Magazzini generali*, in *ED*, XXV, Milano, 1975; [Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970; [Gatti](#), *Deposito nei magazzini generali*, in *EG*, X, Roma, 1988; [Mastropaolo](#), *I contratti reali*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 1999; [Orlando](#), *Furto di cose depositate e responsabilità ex recepto*, in *Contr.*, 2010, 6.

SOMMARIO

[1. Nozione](#) . [2. Disciplina applicabile](#) . [3. Natura e forma del contratto](#) . [4. Obbligazione restitutoria e responsabilità](#) . [5. Privilegio e diritto di ritenzione](#) .

1. Nozione

📖 La funzione dei magazzini generali è individuata dal legislatore ([art. 1, R.D.L. 1.7.1926, n. 2290](#)) nel provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e delle derrate che vi siano depositate, nel rilasciare titoli di credito rappresentativi delle merci, e nel provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate. I magazzini generali assolvono ad una duplice funzione: quella di attività ausiliaria del commercio, attraverso la custodia in luoghi adatti e sicuri con la possibilità di circolazione senza il materiale spostamento delle merci, e quella di contributo per la creazione di credito commerciale con la garanzia delle merci depositate ([Gatti](#), *Deposito nei magazzini generali*, in *EG*, X, Roma, 1988, 1).

2. Disciplina applicabile

Il contratto stipulato tra i magazzini generali e chi affida ad essi la merce è un contratto di deposito, sottoposto alla disciplina dettata dagli [artt. 1766-1782](#), nonché alla disciplina espressamente dettata dal legislatore negli artt. 1787-[1797](#). L'attività dei magazzini generali è peraltro sottoposta ad una legislazione speciale atta ad integrare la disciplina codicistica: [R.D.L. 1.7.1926, n. 2290](#) (Ordinamento dei magazzini generali); [R.D. 16.1.1927, n. 126](#) (Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali); [L. 9.6.1927, n. 1158](#) (Conversione in legge del

[R.D.L. 1.7.1926, n. 2290](#), concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali); [L. 12.5.1930, n. 685](#) (Modificazioni al [R.D.L. 1.7.1926, n. 2290](#) convertito nella [L. 9.6.1927, n. 1158](#) sull'ordinamento dei magazzini generali); [D.P.R. 22.12.1954, n. 1510](#) (Modificazioni all'art. 2 del Regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali approvato con [R.D. 16.1.1927, n. 126](#)); [L. 2.11.1964, n. 1160](#) (Depositi di olii minerali presso i magazzini generali ed i depositi franchi).

📖 La pubblica amministrazione approva i regolamenti che disciplinano nel dettaglio i rapporti giuridici tra i magazzini generali e i depositanti. Dottrina e giurisprudenza ritengono che l'approvazione da parte della P.A. non precluda la qualificazione dei regolamenti come condizioni generali di contratto predisposte dai magazzini generali, sicché ai regolamenti si applica la disciplina dettata dall'[art. 1341](#) ([Gatti](#), 1; [Bozzi](#), *Magazzini generali*, in *ED*, XXV, Milano, 1975, 141; *contra*, [Angeloni](#), *Fede di deposito*, in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1964, 21). Si precisa, tuttavia, che l'[art. 1341](#) non trova applicazione quando il regolamento sia non soltanto approvato, ma direttamente predisposto dalla P.A. ([Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970, 114).

! Sul punto, rilievi in giurisprudenza ([C. 534/1997](#); [C. 2488/1969](#)).

3. Natura e forma del contratto

! Il contratto stipulato tra i magazzini generali e i clienti è un comune contratto di deposito ([C. 6218/1981](#)), a titolo oneroso anche nel silenzio delle parti, data la qualità professionale del depositario.

📖 V. in dottrina [Bozzi](#), 151. Il contratto ha natura reale a forma libera ([Fiorentino](#), 114). Esso si perfeziona con la consegna della cosa e non è ammesso un deposito consensuale ([Mastropaolo](#), *I contratti reali*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 1999, 267). Se il deposito ha ad oggetto beni fungibili e i depositanti lo consentono, può aversi il **deposito alla rinfusa**: in tale circostanza i depositanti hanno diritto alla restituzione di una quota parte dell'insieme delle merci; il deposito alla rinfusa è sempre un deposito regolare poiché il depositario non acquista la proprietà della merce depositata né può farne uso ([Bozzi](#), 154; [Fiorentino](#), 113). Sebbene il deposito nei magazzini generali non richieda la forma scritta, vigendo per questa specie contrattuale il principio generale della libertà di forma, al momento del deposito, a fini probatori, il depositante sottoscrive un documento contrattuale che contiene le condizioni generali di contratto o che ad esse fa espresso rinvio, con conseguente applicabilità degli [artt. 1341](#) e [1342](#) ([Gatti](#), 2).

!La natura reale del contratto non è esclusa dall'esercizio del diritto di ritenzione il quale integra una *ficta traditio* per effetto del mancato ritiro della cosa da parte dell'avente diritto, con il conseguente sorgere in capo ai contraenti delle rispettive obbligazioni ([C. 7493/2007](#)).

4. Obbligazione restitutoria e responsabilità

📖 L'obbligo fondamentale dei magazzini generali nei confronti del depositante è quello di custodire e conservare le merci con la diligenza professionale, e di restituirle al depositante. L'esercente è responsabile per la perdita, il calo o l'avaria delle merci: pertanto, nel caso in cui si riscontrino differenze quantitative o qualitative, intervenute tra la consegna e la restituzione, egli è tenuto a risarcire l'equivalente al depositante ([Gatti](#), 3), salvo che l'esercente provi che la perdita, il calo o l'avaria siano derivati da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o

dall'imballaggio. Per fondare in concreto la responsabilità del magazzino bisogna previamente dimostrare la perdita, l'avaria o il calo delle merci, e questa prova è a carico del depositante (Fiorentino, 116). Si ritiene che la responsabilità dei magazzini generali non sia diversa da quella del comune depositario (contrari Bozzi, 153; Fiorentino, 133), atteso che secondo la giurisprudenza il depositario non si libera dalla responsabilità *ex recepto* provando di aver usato nella custodia della *res* la diligenza commisurata agli *standards* professionali di categoria, ma soltanto fornendo la prova positiva dell'evento dannoso (Fiorentino, 116; Angeloni, 19), *id est* provando, a norma dell'art. 1218, che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile. Tale prova richiede che il fatto estraneo che ha causato la perdita o il deterioramento del bene venga allegato in maniera circostanziata e, dunque, specifica, con conseguente ricaduta sul debitore del c.d. rischio della causa ignota (Orlando, *Furto di cose depositate e responsabilità ex recepto*, in *Contr.*, 2010, 6, 567).

→ In giurisprudenza v. [C. 7363/1997](#); [C. 8389/1995](#).

!La responsabilità *ex recepto* incombe sul depositario così che il medesimo ha l'onere di provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita della cosa; il relativo accertamento costituisce questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità ove la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici ([C. 14470/2004](#)).

La giurisprudenza più recente ritiene tuttavia che il fatto esterno atto ad escludere la responsabilità del depositario non deve necessariamente integrare i requisiti del caso fortuito o della forza maggiore atteso che nella fattispecie non si versa in un'ipotesi di presunzione di responsabilità, bensì di presunzione di colpa ([C. 20809/2010](#)).

Le cause esoneranti da responsabilità sono tassative. Nell'ipotesi di furto delle merci nei magazzini generali, la prova liberatoria non può considerarsi raggiunta quando, indipendentemente dalle modalità del furto, l'esercente non abbia autonomamente adottato tutte quelle precauzioni (vigilanza, antifurto, ecc.) che le circostanze suggerivano, secondo un criterio di ordinaria diligenza ([C. 977/1990](#)).

📖 In relazione all'assicurazione dal rischio di incendio si discute in dottrina se esso faccia o meno parte degli obblighi contrattuali del depositario. A chi risolve positivamente tale questione (Angeloni, 24) si contrappone altra parte della dottrina che, argomentando dal tenore letterale dell'art. 1790, il quale richiede tra i requisiti della fede di deposito l'indicazione della sussistenza o meno dell'assicurazione delle merci, esclude l'automatica sussistenza in capo al depositario della detta assicurazione (Bozzi, 154).

L'esercente è tenuto a compiere prestazioni accessorie e funzionali al dovere di conservazione, custodia e restituzione delle merci depositate: egli deve collocare le merci in ambienti adatti, prestare i servizi accessori e compiere ogni altra attività protettiva delle merci stesse (si discute in dottrina se tra gli obblighi di protezione e conservazione delle merci sia compreso quello di assicurare le stesse per il rischio di incendio: Gatti, 3; Angeloni, 24; contrario Bozzi, 154). Il fatto che i locali e gli impianti siano stati riconosciuti idonei dalla competente autorità amministrativa non esonera il depositario dalla responsabilità per i danni che, causa una loro inidoneità originaria o sopravvenuta, le merci abbiano patito. Qualora tale inidoneità sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore, il magazzino è tenuto al risarcimento dei soli danni che avrebbe potuto evitare ponendo le cose al riparo e riattivando l'impianto con sollecitudine (Angeloni, 19).

! La titolarità dell'azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario spetta al depositante o all'intestatario della fede di deposito o della nota di pegno *ex* [art. 1792](#), indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse ([C. 12972/2010](#)).

5. Privilegio e diritto di ritenzione

📖 A garanzia di quanto gli è dovuto dal depositante, ai sensi dell'[art. 2761](#), l'esercente vanta sulle cose depositate un privilegio, collocato dall'[art. 2779](#) al tredicesimo posto nell'ordine dei privilegi sui mobili ([Fiorentino](#), 116). Il diritto di ritenzione ha efficacia reale, ed è perciò opponibile nei confronti di chiunque pretenda la restituzione delle cose depositate ([Fiorentino](#), 116). Il diritto di ritenere le cose sussiste fino a quando il credito dell'esercente non sia stato effettivamente soddisfatto integralmente: non è sufficiente, per superarlo, una semplice offerta o promessa di pagamento ([Fiorentino](#), 116).

! Nel deposito il diritto al compenso del depositario non è escluso per il periodo di esercizio del diritto di ritenzione, altrimenti l'esercizio di tale facoltà, riconosciuta dall'ordinamento al depositario quale creditore insoddisfatto ed imposta dall'esigenza di conservare il privilegio sulle cose depositate, si risolverebbe in un pregiudizio per il creditore medesimo ([C. 6520/1997](#)).

Art. 1788.

Diritti del depositante.

Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso .

Bibliografia:

[Angeloni](#), *Magazzini Generali*, in *NN.D.I.*, X, Torino, 1965; [Bozzi](#), *Magazzini generali*, in *ED*, XXV, Milano, 1975; [Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970.

SOMMARIO

1. Diritto d'ispezione . 2. Diritto di ritiro dei campioni d'uso .

1. Diritto d'ispezione

📖 La ragione della disposizione che attribuisce al depositante nei magazzini generali il diritto di ispezione risiede nell'esigenza di garantire al depositante di controllare l'adempimento dell'obbligazione di conservare la merce. Poiché anche al depositante in generale non può negarsi il diritto di ispezionare la cosa depositata, la dottrina precisa che nel deposito nei magazzini generali il potere di controllo è più ampio, rispetto a quello consentito nel comune deposito, dove il controllo è possibile nella misura in cui non comporti un aggravio ingiustificato per il depositario ([Bozzi](#), *Magazzini generali*, in *ED*, XXV, Milano, 1975, 157; [Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970, 117).

A seguito dell'esercizio del diritto d'ispezione, il depositante può imporre al depositario di adottare i rimedi opportuni volti ad evitare danni alla merce ovvero ad eliminare ed impedire l'aggravamento di difetti imputabili ai magazzini ([Angeloni](#), *Magazzini Generali*, in *NN.D.I.*, X, Torino, 1965, 21).

2. Diritto di ritiro dei campioni d'uso

📖 Per campioni d'uso si intendono quelle minime quantità di merci che si utilizzano come campioni, il cui prelievo non altera la quantità, e di conseguenza il valore, della merce depositata ([Bozzi](#), 157). La dottrina precisa che se la richiesta del depositante ecceda la quantità che secondo gli usi commerciali va considerata campione d'uso, il magazzino può opporre rifiuto ed esigere l'adempimento degli oneri per il ritiro parziale delle merci depositate ([Fiorentino](#), 117).

Il depositante ha altresì il diritto di fare cernite, miscele e travasi, nei limiti e con l'osservanza delle clausole fissate nel regolamento del magazzino, nonché delle norme volte a garantire i diritti spettanti alla dogana ([art. 32, R.D. 16.1.1927, n. 126](#)). Ogni operazione dovrà essere annotata sulla fede di deposito; nessuna alterazione potrà essere apportata allo stato delle merci depositate quando la fede di deposito sia stata separata dalla nota di pegno e non vi sia il consenso del possessore di quest'ultima ([Fiorentino](#), 134).

Art. 1789.

Vendita delle cose depositate.

I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall'articolo 1515.

Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Bibliografia:

Bozzi, *Magazzini generali*, in *ED*, XXV, Milano, 1975; **Fiorentino**, *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970; **Gatti**, *Deposito nei magazzini generali*, in *EG*, X, Roma, 1988; **Zuddas**, *Il deposito in albergo e nei magazzini generali*, Torino, 2006.

SOMMARIO

1. Durata del contratto . 2. Modalità della vendita .

1. Durata del contratto

📖 Si ritiene in dottrina che il contratto di deposito nei magazzini generali possa essere stipulato a termine o a tempo indeterminato (**Gatti**, *Deposito nei magazzini generali*, in *EG*, X, Roma, 1988, 2; **Zuddas**, *Il deposito in albergo e nei magazzini generali*, Torino, 2006, 184). Nell'uno e nell'altro caso il depositante può chiedere la restituzione delle merci in qualsiasi momento, mentre l'esercente non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, oppure, ove si tratti di contratto a tempo indeterminato, prima che sia decorso un anno dalla data del deposito. Secondo la dottrina, la norma che consente al depositario di vendere le merci depositate sarebbe volta ad attenuare la mancanza di potere di recesso *ad nutum* del depositario, riconosciuto invece nel depositario ordinario ([art. 1771](#)), nonché a facilitare la funzione dei magazzini generali di agevolazione del commercio, ontologicamente collegata alla sosta limitata nel tempo delle merci nei magazzini stessi (**Fiorentino**, *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970, 118; **Bozzi**, *Magazzini generali*, in *ED*, XXV, Milano, 1975, 157).

2. Modalità della vendita

📖 La vendita deve essere eseguita nelle forme dei pubblici incanto e di essa deve essere dato avviso al depositante. I magazzini generali non sono autorizzati dalla norma in esame a disporre in nome proprio delle cose altrui. La dottrina precisa che la vendita può essere anche volontaria, se richiesta dal depositante: in tal caso il magazziniere è considerato mandatario senza rappresentanza (**Bozzi**, 163). Al ricavato della vendita devono essere dedotte le spese e quanto dovuto ai magazzini generali;

la somma residua dev'essere tenuta a disposizione del depositante o del soggetto legittimato in base a un titolo di deposito ([Fiorentino](#), 118).

Art. 1790.

Fede di deposito .

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate .

La fede di deposito deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
- 2) il luogo del deposito;
- 3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
- 4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.

Bibliografia:

[Angeloni](#), *Fede di deposito*, in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1964; [Bozzi](#), *Magazzini generali*, in *ED*, XXV, Milano, 1975; [De Gennaro](#), *Del deposito*, in *Comm. D'Amelio, Finzi, Libro delle obbligazioni*, II, 1, Firenze, 1947; [De Majo](#), *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957; [Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970; [Rescigno](#), *Fede di deposito*, in *Digesto comm.*, VI, Torino, 1991; [Zuddas](#), *Il deposito in albergo e nei magazzini generali*, Torino, 2006.

SOMMARIO

1. Caratteristiche . 2. Emissione . 3. Effetto dell'emissione .

1. Caratteristiche

📖 La fede di deposito è un **titolo di credito rappresentativo delle merci** depositate, rispondente all'esigenza di facilitarne la negoziazione, nonché di consentire la costituzione di pegno sulle stesse, senza bisogno di estrarre le merci materialmente dal magazzino ([Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970, 136). La fede di deposito attribuisce, infatti, al possessore il diritto di credito alla restituzione delle cose depositate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante il trasferimento del titolo ([Zuddas](#), *Il deposito in albergo e nei magazzini generali*, Torino, 2006, 241; [Angeloni](#), *Fede di deposito*, in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1964, 21). La dottrina sottolinea che oggetto di disposizione è solo il possesso, e non la proprietà; quest'ultima può essere trasferita solo se il trasferimento della fede di deposito si accompagna al trasferimento della materiale disponibilità delle merci in essa rappresentate ([Fiorentino](#), 139). La fede di deposito è un titolo letterale, in quanto il suo contenuto è esclusivamente delineato dal contesto letterale del titolo, non potendosi le parti richiamare a fatti o patti non risultanti dallo stesso; autonomo, perché il debitore non può opporre al possessore eccezioni tratte da suoi rapporti personali, a meno che quest'ultimo non abbia agito, nell'acquistare il titolo, intenzionalmente a danno del

debitore ([Fiorentino](#), 144); causale, in quanto contiene la menzione del tipo negoziale da cui ha origine e che ne determina la disciplina legislativa ([Angeloni](#), 21). Si ritiene che sia ammissibile una fede di deposito di merci depositate alla rinfusa ([Rescigno](#), *Fede di deposito*, in *Digesto comm.*, VI, Torino, 1991, 50).

Oltre a quanto indicato dall'art. 1790, 2° co., la fede di deposito deve indicare se la merce sia stata oggetto di perizia, il nome, in tal caso, del perito stimatore e il valore della stima ([art. 13, R.D.L. 1.7.1926, n. 2290](#)), e deve essere datata e sottoscritta dall'esercente ([Angeloni](#), 168; [Fiorentino](#), 120). Sono ritenute essenziali le indicazioni relative alla natura e quantità della merce e al magazzino emittente ([Fiorentino](#), 120). In ogni caso, qualora la fede di deposito non possa valere come tale, perché imperfetta, il depositante è ammesso a provare diversamente l'esistenza del contratto di deposito ([Fiorentino](#), 120; [Bozzi](#), *Magazzini generali*, in *ED*, XXV, Milano, 1975, 159).

2. Emissione

📖 L'emissione della fede di deposito è consentita soltanto ai magazzini autorizzati ([art. 7, R.D. 16.1.1927, n. 126](#)). Problematico è stabilire cosa accade nel caso in cui i magazzini non autorizzati, o ai quali l'autorizzazione sia stata revocata, emettano fedi di deposito. Secondo alcuni il titolo sarebbe invalido e varrebbe come mero documento di legittimazione ([De Gennaro](#), *Del deposito*, in *Comm. D'Amelio, Finzi, Libro delle obbligazioni*, II, 1, Firenze, 1947, 47). Secondo altri il titolo sarebbe valido, ma sottoposto alla disciplina dei titoli di credito in generale ([De Majo](#), *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957, 63). Taluno ancora ritiene che l'emissione irregolare importi soltanto l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'[art. 19, R.D. 16.1.1927, n. 126](#) ([Angeloni](#), 18).

3. Effetto dell'emissione

! L'emissione della fede di deposito importa solo l'obbligo dell'esercente dei magazzini generali di riconsegnare la merce depositata al possessore originario o per girata di tal titolo, ma non modifica la natura dell'originario contratto intercorso tra lui e il depositante (C. 1090/1952).

Art. 1791.

Nota di pegno.

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

Bibliografia:

[Angeloni](#), *Fede di deposito*, in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1964; [Clarizia](#), *Nota di pegno*, in *ED*, XXXVIII, Milano, 1978; [De Majo](#), *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957; [Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970; [Rescigno](#), *Fede di deposito*, in *Digesto comm.*, VI, Torino, 1991.

SOMMARIO

1. Nota di pegno . 2. Ammortamento .

1. Nota di pegno

📖 L'art. 1791, ai sensi del quale alla fede di deposito è unita la nota di pegno, è ritenuto inderogabile ([De Majo](#), *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957, 97), sicché neanche il consenso del depositante può rendere valida una fede di deposito la cui emissione non sia accompagnata dalla emissione della nota di pegno ([Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970, 121). Finché il possessore della fede di deposito e della nota di pegno è unico, la seconda assolve la funzione negativa di dimostrare l'inesistenza di vincoli pignorati sulle cose depositate. Se il possessore è diverso, allora essa rappresenta un pegno sulle merci a garanzia del credito indicato ([Angeloni](#), *Fede di deposito*, in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1964, 18). Fede di deposito e nota di pegno devono essere staccate da un unico **registro a matrice**, conservato presso gli stessi magazzini. La nota di pegno attribuisce un diritto di credito al pagamento della somma indicata alla scadenza stabilita verso l'emittente (primo girante) e i giranti successivi; un diritto reale di pegno sulle merci depositate; il possesso delle cose per mezzo del magazzino generale che le detiene in veste di custode pignoratizio ([Angeloni](#), 346; [Clarizia](#), *Nota di pegno*, in *ED*, XXVIII, Milano, 548). Come la fede di deposito, anche la nota di pegno è titolo causale ([Clarizia](#), 548). Fino a che rimanga unita alla fede di deposito, la nota di pegno costituisce un mero **documento accessorio** che dimostra la pienezza del diritto del possessore della fede; con il distacco dalla fede di deposito e la prima girata, essa diventa al tempo stesso un titolo di credito di natura cambiaria e titolo rappresentativo di merci pignorate ([Angeloni](#), 345): infatti, la costituzione di un diritto di pegno comporta necessariamente uno "spossezzamento", il possessore della nota di pegno ha il diritto alla consegna, sebbene questo diritto abbia caratteri particolari, e infine il possessore della nota vanta il potere di disporre del possesso a titolo di pegno ([Fiorentino](#), 122). Dottrina contraria ritiene invece che la nota di pegno non possieda tutti i requisiti dell'[art. 1996](#), poiché al possessore non spettano il diritto alla consegna

delle merci, né il possesso, né il diritto di disporre in generale ([De Majo](#), 63). I requisiti della nota di pegno sono i medesimi della fede di deposito, inclusi quelli che la dottrina aggiunge all'[art. 1790](#) (cfr., nel relativo commento, parr. 1-3): come la fede di deposito, anche la nota di pegno deve essere sottoscritta; sono ritenuti elementi essenziali della nota di pegno la firma dell'esercente il magazzino, la firma del costituente il pegno, l'indicazione della qualità e quantità delle cose depositate e quella del luogo in cui sono custodite ([Angeloni](#), 347).

2. Ammortamento

📖 L'ammortamento della fede di deposito e della nota di pegno è disciplinato dagli [artt. 2016-2019](#) ([Rescigno](#), *Fede di deposito*, in *Digesto comm.*, VI, Torino, 1991, 63).

Art. 1792.

Intestazione e circolazione dei titoli.

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata .

Bibliografia:

[De Majo](#), *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957; [Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca*, sub artt. 1754-1812, Bologna-Roma, 1970.

SOMMARIO

[1. La girata della fede deposito .](#) [2. Rapporti con la disciplina della circolazione dei beni mobili](#)
[.3. Terzo intestatario .](#)

1. La girata della fede deposito

Trattandosi di titoli all'ordine, la fede di deposito e la nota di pegno circolano mediante girata.

📖 La dottrina ritiene che in caso di trasferimento del doppio titolo sia sufficiente che la girata sia posta sulla fede di deposito, purché la nota di pegno resti unita alla prima ([De Majo](#), *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957, 99). Si ammette unanimemente la girata per procura ([Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca*, sub artt. 1754-1812, Bologna-Roma, 1970, 123).

! Ai fini dell'opponibilità delle eccezioni da parte del depositario, la posizione del terzo, originario intestatario della fede di deposito e della nota del pegno per designazione del depositante, non è equiparabile a quella del semplice giratario dei titoli medesimi, perché il terzo designato, ancorché non direttamente partecipe del negozio tra depositante e depositario, si inserisce sin dall'inizio nel meccanismo negoziale dei titoli dei quali è il primo prenditore (C. 1859/1974).

Deve ammettersi che la costituzione in pegno delle cose depositate presso i magazzini generali possa avvenire anche con la girata e la consegna al creditore della relativa fede di deposito, unita alla nota di pegno, girata e consegna che comportano l'attribuzione del possesso delle merci al giratario. Né, in caso di prima ed unica girata, assume particolare rilievo, nei confronti dei creditori del girante, la circostanza che la girata della fede di deposito unita alla nota di pegno sia fatta o non con la specificazione per garanzia, dato che fra girante e giratario e loro aventi causa è sempre ammissibile la prova della vera causa del trasferimento ([C. 1120/1969](#)).

La S.C. ha evidenziato che nell'ipotesi di pegno costituito mediante consegna al creditore della fede di deposito e della nota di pegno di merce depositata presso i magazzini generali, la responsabilità per la perdita della merce incombe sul depositario e non sul creditore pignoratizio, il quale, non avendo il possesso materiale delle cose, non può rispondere della loro perdita o deterioramento ai sensi dell'[art. 1790](#) ([C. 2472/1990](#)).

2. Rapporti con la disciplina della circolazione dei beni mobili

📖 La dottrina prevalente ritiene ammissibile la girata in garanzia del doppio titolo, in quanto la costituzione di pegno mediante la girata della sola nota di pegno è prevista a vantaggio del depositante, ma non esclude l'applicazione alle merci depositate delle norme comuni concernenti le cose mobili, e quindi anche quelle relative al pegno, sicché risulterebbe pienamente legittima una costituzione di pegno mediante girata del doppio titolo ([Fiorentino](#), 123).

! A conferma di ciò la giurisprudenza sostiene che l'esistenza di norme particolari sulla circolazione dei titoli rappresentativi della merce depositata presso magazzini generali non esclude l'applicazione alla merce stessa delle norme comuni concernenti le cose mobili e, quindi, anche di quelle sul pegno ([C. 1120/1969](#)).

📖 Si segnalano in dottrina voci discordanti che, ricordando come la legge abbia apprestato uno speciale mezzo per operare la girata in garanzia della fede, e cioè quello del distacco della nota di pegno, negherebbero la possibilità per il privato di derogare a tali regole speciali, risultanti da apposite norme di legge ([De Majo](#), 101).

! Con riguardo alla compravendita di beni mobili, che siano depositati presso un terzo, il venditore si libera dall'obbligo della consegna, secondo la previsione dell'[art. 1527](#) rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce (fede di deposito e nota di pegno), e non anche, pertanto, nel diverso caso in cui rimetta un mero documento di legittimazione (nella specie, buono contenente l'ordine al depositario di dare la merce ad un determinato incaricato del compratore), il quale resta soggetto ai principi generali della compravendita mobiliare, con la conseguenza che l'obbligazione del venditore può considerarsi adempiuta solo con la consegna dei beni al compratore ([C. 1140/1984](#)).

3. Terzo intestatario

! L'intestazione dei titoli di deposito può avvenire anche a nome di un terzo. Sarà il terzo in tal caso ad essere legittimato al ritiro della merce e alla girata del titolo. Si segnala un contrasto di giurisprudenza in ordine alle eccezioni opponibili dai magazzini generali al terzo intestatario della fede di deposito e della nota di pegno. Secondo un primo orientamento, il terzo deve essere assimilato al giratario, sicché egli acquisterebbe un diritto autonomo e letterale verso l'emittente, con la conseguenza che questi non potrebbe opporre al terzo le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale ([A. Milano 9.5.1969](#)). Un secondo orientamento ritiene che il terzo designato - il quale sebbene non sia parte (in senso formale) del negozio è legittimato fin dalla stipulazione a chiedere la restituzione della merce - debba essere assimilato non al giratario, ma allo stipulante. Ne consegue che i magazzini generali possono opporre al terzo intestatario le eccezioni opponibili al primo prenditore, e quindi, in particolare, le eccezioni basate sul contratto di deposito ([C. 1859/1974](#)).

La titolarità dell'azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario spetta al depositante o all'intestatario della fede di deposito o della nota di pegno *ex art. 1792*, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse ([C. 12972/2010](#)).

Art. 1793.

Diritti del possessore.

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate ; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo .

Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate .

Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall'articolo 1788.

Bibliografia:

[Angeloni](#), *Magazzini Generali*, in *NN.D.I.*, X, Torino, 1965; [Id.](#), *Fede di deposito*, in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1964; [De Gennaro](#), *Del deposito*, in *Comm. D'Amelio, Finzi, Libro delle obbligazioni*, II, 1, Firenze, 1947; [De Majo](#), *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957; [Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970; [Miccio](#), *Dei singoli contratti*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1959; [Rescigno](#), *Fede di deposito*, in *Digesto comm.*, VI, Torino, 1991; [Zuddas](#), *Il deposito in albergo e nei magazzini generali*, Milano, 2006.

SOMMARIO

1. Diritto alla riconsegna delle cose depositate ed eccezioni opponibili . 2. Ritiro parziale e frazionamento del titolo . 3. Costituzione del diritto di pegno e poteri del possessore della nota di pegno .

1. Diritto alla riconsegna delle cose depositate ed eccezioni opponibili

📖 A chi gli presenti la fede di deposito, l'esercente può opporre le eccezioni di cui all'[art. 1993](#). In particolare, l'esercente può rifiutare la restituzione delle merci sino a quando non siano stati pagati i diritti di magazzinaggio, doganali, etc. gravanti sulle merci medesime ([Rescigno](#), *Fede di deposito*, in *Digesto comm.*, VI, Torino, 1991, 61) (un'obbligazione di pagare sussiste, invero, a carico soltanto di colui che ha proceduto al deposito; a carico dei successivi possessori del titolo sussiste solo un onere di pagare; così anche [Zuddas](#), *Il deposito in albergo e nei magazzini generali*, Milano, 2006, 230); in tal caso, la responsabilità relativa alla conservazione della merce rimane comunque regolata sulla base di quanto previsto nell'[art. 1787](#). L'esercente non potrà, invece, opporre (a meno che, trattandosi di eccezione personale, chi si presenta sia il primo prenditore) l'inesistenza totale o parziale del deposito al momento dell'emissione, né potrà opporre il totale o parziale ritiro da parte di altro portatore (in quanto avrebbe dovuto farsi riconsegnare il titolo o annotarvi il parziale ritiro). L'esercente che riconsegna la merce al possessore della sola fede di deposito, quando siano rispettate le condizioni ex [art. 1795](#), è responsabile verso il possessore della nota di pegno per l'inosservanza

della cautela di far depositare la somma dovuta alla scadenza per capitoli ed interessi al creditore pignoratizio. Si ritiene in dottrina che tale deposito, effettuato dopo la scadenza del credito garantito dalla nota di pegno abbia efficacia liberatoria, dovendo il magazzino essere considerato come persona autorizzata dalla legge a riceverlo *ex art. 1188* (Angeloni, *Magazzini Generali*, in *NN.D.I.*, X, Torino, 1965, 24). Quando il deposito avviene prima di tale scadenza, diverse sono le opinioni dottrinali: per alcuni rimarrebbe fermo l'effetto liberatorio (Miccio, *Dei singoli contratti*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1959, 62), per altri alla garanzia reale costituita dalle merci si sostituirebbe in una garanzia personale a favore del possessore della nota di pegno verso il magazzino (Fiorentino, *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970, 145). L'esercente dovrà invece rifiutare la riconsegna quando gli sia stato notificato un decreto di ammortamento (Angeloni, *Fede di deposito*, in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1964, 170).

➔ Il terzo designato dal depositante quale originario intestatario, ai fini della opponibilità delle eccezioni da parte del depositario, non può essere considerato semplice giratario, inserendosi egli sin dall'inizio nel meccanismo negoziale dei titoli, dei quali è primo prenditore (C. 1859/1974).

2. Ritiro parziale e frazionamento del titolo

📖 È ritenuto ammissibile (De Majo, *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957, 66), da parte del possessore del doppio titolo (fede di deposito e nota di pegno), anche un ritiro parziale, nei confronti del quale il magazzino potrà opporre, in proporzione, le stesse eccezioni relative al ritiro totale; sulla fede di deposito e sulla nota di pegno, salvo richiesta di emissione di un nuovo titolo relativo a quanto rimasto, dovrà essere annotato tale ritiro. Dalla lettera dell'*art. 1973* si ricava che il possessore della sola fede di deposito non può ottenere il frazionamento delle merci depositate (e del titolo). Si ritiene peraltro che ciò sia possibile qualora il possessore della nota di pegno presti la propria autorizzazione, ad esempio in seguito ad un pagamento parziale, alla liberazione del vincolo reale di una proporzionale parte delle merci, mediante sostituzione del doppio titolo originale con due nuove fedi e due nuove note, una sola delle quali girata. Pur in presenza di autorizzazione, tuttavia, alla possibilità di procedere al frazionamento si frapporrebbe, almeno quando la nota di pegno originale sia stata ulteriormente girata dal primo prenditore (e tanto più quando lo sia stata anche la fede), la necessità di trascrizione e sottoscrizione della girata sul titolo frazionato, ai sensi dell'*art. 1794* (De Gennaro, *Del deposito*, in *Comm. D'Amelio, Finzi, Libro delle obbligazioni*, II, 1, Firenze, 1947, 723).

3. Costituzione del diritto di pegno e poteri del possessore della nota di pegno

📖 Il diritto di pegno sulle cose depositate è validamente costituito anche se chi emette la nota, staccandola dalla fede di deposito, non è proprietario della merce, quando chi riceve il titolo sia in buona fede (Fiorentino, 346). Il possessore della nota di pegno è legittimato a controllare l'adempimento dell'obbligazione di custodia, ma non ha azione per il risarcimento di eventuali danni derivati dal cattivo esercizio di questa; tale azione egli potrà eventualmente esercitare in via surrogatoria (De Gennaro, 725; Fiorentino, 135).

Art. 1794.

Prima girata della nota di pegno.

La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.

La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.

Bibliografia:

[Angeloni](#), *Fede di deposito*, in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1964; [Clarizia](#), *Nota di pegno*, in *ED*, Milano; [De Gennaro](#), *Del deposito*, in *Comm. D'Amelio, Finzi, Libro delle obbligazioni*, II, 1, Firenze, 1947; [De Majo](#), *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957; [Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970; [Mastropaolo](#), in *Tratt. Rescigno*, XII, Torino, 1985; [Zuddas](#), *Il deposito in albergo e nei magazzini generali*, Milano, 2006.

SOMMARIO

1. Osservazioni generali . 2. Contenuto ed effetti della girata .

1. Osservazioni generali

📖 La nota di pegno è titolo necessariamente all'ordine [è comunque ammissibile l'apposizione della clausola "non all'ordine" (in conseguenza della quale essa sarebbe suscettibile di trasferimento solo nelle forme e con gli effetti di una cessione ordinaria); cfr. [Clarizia](#), *Nota di pegno*, in *ED*, Milano, 548; [Angeloni](#), *Fede di deposito*, in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1964, 168].

La girata deve essere scritta sul titolo, e può esserlo anche sulla faccia anteriore; può essere piena o in bianco; deve essere incondizionata (ogni condizione si ha per non apposta); può essere per procura, risultando con ciò autorizzato il giratario ad esercitare verso il magazzino i diritti del girante, senza acquistare alcun diritto proprio ([Angeloni](#), 348). Da taluno ([De Gennaro](#), *Del deposito*, in *Comm. D'Amelio, Finzi, Libro delle obbligazioni*, II, 1, Firenze, 1947, 721) è stata ritenuta ammissibile anche la girata per garanzia.

2. Contenuto ed effetti della girata

📖 In quanto è con il distacco e la "prima girata" che la nota di pegno acquista una propria vita giuridica, tale operazione, si rileva ([De Gennaro](#), 719; [Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970, 127), andrebbe più propriamente qualificata non come "girata" bensì come "emissione" ([Fiorentino](#), 127). Infatti, solo dopo la girata, la nota di pegno

adempie la sua funzione, per cui il giratario acquisisce la garanzia reale di un credito e, poiché il diritto di garanzia è accessorio ad un diritto di credito, il giratario diviene creditore del girante ([Mastropaolo](#), in *Tratt. Rescigno*, XII, Torino, 1985, 588). Quindi, osserva la dottrina, la nota di pegno, finché rimane unita alla fede di deposito, ha un contenuto giuridico negativo; essa non è un titolo di credito, ma un documento necessario, destinato solo eventualmente a divenire titolo ([De Gennaro](#), 176). Si è affermato ([Angeloni](#), 347) che, oltre alle indicazioni richieste dalla norma in esame, la prima girata dovrebbe contenere l'indicazione del nome e cognome del giratario. La mancata indicazione dell'ammontare del credito, degli interessi e/o della scadenza non invalidano la girata, bensì producono le conseguenze di cui al 2° co. e/o rendono il credito esigibile "a vista"; la mancata indicazione dell'ammontare del credito e degli interessi vincola, cioè, a favore del possessore di buona fede della nota di pegno, l'intero valore delle cose depositate, mentre la mancata indicazione della scadenza rende il credito esigibile immediatamente (cfr. [art. 1183](#)) ([Fiorentino](#), 127). La prima girata, corredata dalle indicazioni richieste, deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario, allo scopo di portare a conoscenza di ogni successivo giratario della fede, l'ammontare e la scadenza del credito a garanzia del quale la merce è stata costituita in pegno, nonché la misura della limitazione che il diritto sulle merci subisce per effetto del diritto di pegno sulle stesse costituito a favore del possessore della nota ([De Majo](#), *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957, 106). L'omissione della trascrizione della girata e della controfirma sulla fede di deposito non invalida la girata stessa, bensì espone girante e giratario al risarcimento dei danni che il terzo possessore della fede subisca, danni che derivano dall'impossibilità di ritirare le cose depositate se non versando al magazzino l'intero loro valore ([Fiorentino](#), 127; [De Gennaro](#), 720). Quando fede di deposito e nota di pegno rechino l'indicazione di un diverso ammontare del credito, il possessore della fede deve subire, verso qualunque possessore di buona fede della nota, le conseguenze del diritto di pegno nei termini in cui questo risulta secondo il tenore della girata scritta sulla nota, ma potrà rivalersi verso il primo giratario della nota che ha sottoscritto sulla fede una trascrizione della girata non conforme all'originale ([Angeloni](#), 348; [De Gennaro](#), 720). Nei confronti del magazzino dovrebbe valere, secondo un orientamento, l'indicazione riportata nel titolo che viene presentato per primo; nel caso di presentazione contestuale, dovrebbe valere l'indicazione contenuta nella nota ([Fiorentino](#), 128). Altri ha ritenuto, invece, che, qualora presentato un titolo, venga presentato anche l'altro prima che il magazzino abbia adempiuto secondo le risultanze del primo, ci si debba riferire alle risultanze della nota ([De Majo](#), 108). Alla girata della nota di pegno si dovrebbero applicare, secondo l'orientamento che ritiene quest'ultima non completamente assimilabile ad un titolo cambiario, gli [artt. 2008-2011](#) ([Fiorentino](#), 127); secondo l'orientamento che a tali titoli invece l'assimila, gli [artt. 15 ss. l. camb.](#) ([Angeloni](#), 348; [Zuddas](#), *Il deposito in albergo e nei magazzini generali*, Milano, 2006, 231).

Art. 1795.

Diritti del possessore della sola fede di deposito.

Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio .

Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.

Bibliografia:

[De Gennaro](#), *Del deposito*, in *Comm. D'Amelio, Finzi, Libro delle obbligazioni*, II, 1, Firenze, 1947;
[De Majo](#), *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957; [Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970.

SOMMARIO

1. Diritti del possessore della sola fede di deposito.

1. Diritti del possessore della sola fede di deposito

Il possessore della sola fede di deposito mantiene il diritto di ispezionare la merce e di ritirare campioni d'uso. Egli, inoltre, può trasferire il diritto al ritiro della merce, diritto ormai limitato dal pegno costituito sulle merci stesse.

Il diritto di ritirare la merce è invece condizionato al deposito, presso i magazzini generali, della somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.

📖 Se le merci sono fungibili, il possessore della sola fede di pegno ha il diritto al ritiro parziale della merce, condizionato al deposito di una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito e alla quantità delle merci ritirate. I magazzini generali sono responsabili per gli eventuali errori commessi nella determinazione di tale somma. Qualora i magazzini reputino che la merce non sia fungibile ovvero quando il possessore della fede non versi la somma richiesta, essi potranno rifiutare la riconsegna ([De Majo](#), *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957, 141).

Si sostiene che la norma costituirebbe una deroga all'[art. 1773](#), in quanto imporrebbe al depositario l'obbligo della restituzione, senza il consenso del possessore della nota di pegno ([De Gennaro](#), *Del deposito*, in *Comm. D'Amelio, Finzi, Libro delle obbligazioni*, II, 1, Firenze, 1947, 727).

La dottrina precisa che, qualora il deposito della somma di denaro si verifichi dopo la scadenza del debito garantito dalla nota di pegno, il possessore della fede di deposito è liberato dal proprio debito, posto che i magazzini generali vanno considerati «persona autorizzata dalla legge» ai sensi dell'[art. 1188](#). Se il deposito della somma si verifica prima della scadenza del debito garantito, allora si verifica

una sostituzione della garanzia reale con la garanzia personale, consistente nell'obbligazione dei magazzini generali nei confronti del possessore della nota di pegno (Fiorentino, *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970, 127).

Art. 1796.

Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto.

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell'articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.

Bibliografia:

[Angeloni](#), *Fede di deposito*, in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1964; [Bozzi](#), *Magazzini generali*, in *ED*, XXV, Milano, 1975; [Clarizia](#), *Nota di pegno*, in *ED*, XXXVIII, Milano, 1978; [De Gennaro](#), *Del deposito*, in *Comm. D'Amelio, Finzi, Libro delle obbligazioni*, II, 1, Firenze, 1947; [De Majo](#), *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957; [Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970; [Napoletano](#), [Barbieri](#), [Novità](#), *I contratti reali*, in *Giur. sist. Bigiavi*, Torino, 1979.

SOMMARIO

1. Vendita coattiva delle merci . 2. Distribuzione della somma ricavata . 3. Pagamento del debito garantito dal pegno delle merci .

1. Vendita coattiva delle merci

📖 Il possessore della nota di pegno, alla scadenza del credito di cui è titolare, ha l'onere di chiedere il pagamento. Qualora non venga soddisfatto, ha l'onere di far constatare il mancato pagamento mediante protesto (o mediante dichiarazione di rifiuto scritta e datata sulla nota e sottoscritta dal debitore *ex art. 72 l. camb.*). Adempiuti entrambi gli oneri, e decorsi otto giorni dalla richiesta di pagamento, il possessore della nota di pegno, ha il diritto di chiedere ai magazzini generali che si proceda alla vendita coattiva delle merci ai sensi dell'[art. 1515](#).

Osserva la dottrina che i termini per la levata del protesto o la dichiarazione di rifiuto, così come previsti dall'[art. 51 l. camb.](#), devono essere rigorosamente rispettati, a pena di decadenza del possessore della nota di pegno dall'azione contro i giranti della stessa ([Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970, 153).

Si reputa valida la clausola "senza protesto" od altra equivalente, apposta dal primo girante sulla nota, la quale non dispensa tuttavia dall'onere della preventiva richiesta di pagamento ([Clarizia](#), *Nota di pegno*, in *ED*, XXXVIII, Milano, 1978, 550; [Fiorentino](#), 152; [Angeloni](#), *Fede di deposito*, in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1964, 349).

!Secondo un'opinione minoritaria, sostenuta da una risalente decisione di merito, il possessore della nota di pegno può far vendere le cose depositate esclusivamente nei modi previsti dagli artt. 1796 e [1797](#), mentre non può ricorrere alla procedura esecutiva ordinaria ([P. Parma 12.7.1951](#)).

📖 La dottrina unanime, tuttavia, ritiene che l'espressa previsione della possibilità di ricorrere ad una procedura più favorevole non precluda al possessore della nota di pegno la possibilità di ricorrere alla procedura esecutiva ordinaria ([Bozzi](#), *Magazzini generali*, in *ED*, XXV, Milano, 1975, 163; [Napoletano](#), [Barbieri](#), [Novità](#), *I contratti reali*, in *Giur. sist. Bigiavi*, Torino, 1979, 337).

2. Distribuzione della somma ricavata

📖 La somma ricavata dalla vendita viene imputata in primo luogo al rimborso delle spese della vendita ed al soddisfacimento dei diritti spettanti al magazzino, deve poi essere soddisfatto il credito del possessore della nota di pegno, mentre, l'eventuale somma residua è depositata nelle casse dei magazzini generali a disposizione del possessore della fede di deposito ([Clarizia](#), 550). Se la somma ricavata soddisfa integralmente il credito del possessore della nota di pegno, questi deve consegnare ai magazzini il titolo quietanzato. Se la somma ricavata soddisfa solo in parte il credito del possessore della nota di pegno, allora il magazzino annoterà il pagamento sulla nota, nota che resterà nel possesso del creditore, il quale potrà agire nei confronti degli obbligati in via diretta o di regresso ([Fiorentino](#), 135).

3. Pagamento del debito garantito dal pegno delle merci

Il girante che ha pagato il possessore della nota di pegno - e che è tornato in possesso della nota quietanzata, può trovarsi, a seconda che sia o meno possessore della fede di deposito, nella posizione di possessore del doppio titolo (cfr. *sub* [art. 1793](#)), ovvero nella posizione di semplice possessore della nota di pegno. In questa seconda ipotesi il debitore che ha pagato sarà surrogato nei diritti del possessore della nota e potrà, tra l'altro, chiedere la vendita delle cose depositate.

📖 Si discute in dottrina sulla legittimazione passiva del soggetto cui chiedere il pagamento: all'opinione di coloro che la individuano in capo a colui che, in possesso del doppio titolo, abbia proceduto alla separazione ed alla girata della nota ([De Gennaro](#), *Del deposito*, in *Comm. D'Amelio*, *Finzi*, *Libro delle obbligazioni*, II, 1, Firenze, 1947, 730; [Angeloni](#), 349), si contrappone l'opinione di chi riconosce legittimato in tal senso l'attuale possessore della fede di deposito ([De Majo](#), 158). Discusso è altresì il luogo dove dev'essere levato protesto, individuato da alcuni nel domicilio del debitore ([Fiorentino](#), 152), da altri nella sede dei magazzini generali ([De Majo](#), 159).

Il magazzino risponde verso il debitore della nota di pegno negli stessi termini in cui egli risponde verso il depositante, se per effetto di perdita o avaria delle merci, il possessore della nota di pegno non riesca a realizzare interamente il suo credito ([Fiorentino](#), 154).

Art. 1797.

Azione nei confronti dei giranti.

Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno .

I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.

Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.

Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni .

Bibliografia:

[Angeloni](#), *Fede di deposito*, in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1964; [De Majo](#), *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957; [Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970; [Miccio](#), *Dei singoli contratti e delle altre fonti di obbligazioni*, Torino, 1959.

SOMMARIO

1. Azione di regresso . 2. Azione diretta . 3. Azione contro i giranti della fede di deposito .

1. Azione di regresso

📖 Al possessore della nota di pegno insoddisfatto spetta anche un'azione personale, nei confronti del debitore, dei giranti della nota di pegno e dei giranti della fede di deposito. In primo luogo l'articolo in esame disciplina l'azione di regresso nei confronti dei giranti della nota di pegno, la cui responsabilità va considerata analoga alla responsabilità cambiaria di regresso, e si fonda sul fatto che la girata della nota di pegno implica la garanzia personale del girante per l'adempimento dell'obbligazione cartolare ([De Majo](#), *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957, 188).

L'azione di regresso ha carattere sussidiario rispetto all'azione reale sul pegno, in quanto non può essere esercitata se prima non si sia proceduto alla vendita delle cose depositate; di conseguenza il possessore della nota di pegno decade da tale azione se non abbia tempestivamente levato il protesto o se, entro quindici giorni da questo, non abbia fatto istanza per la vendita delle cose depositate (3° co.). I termini di prescrizione dell'azione di regresso decorrono dal giorno della vendita e sono quelli indicati dalla legge cambiaria; poiché la nota di pegno non ha efficacia di titolo esecutivo, l'azione deve essere esercitata secondo le forme ordinarie, mediante citazione in giudizio o decreto di ingiunzione, e dà luogo ad un giudizio di cognizione ([Fiorentino](#), *Del deposito*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812*, Bologna-Roma, 1970, 242). È discusso in dottrina il limite della responsabilità patrimoniale dei giranti della nota: mentre alcuni ritengono che esso coincida con il

valore della merce ([Miccio](#), *Dei singoli contratti e delle altre fonti di obbligazioni*, Torino, 1959, 65), altri sostengono la sussistenza di una responsabilità *ultra vires* ([De Majo](#), 197).

2. Azione diretta

📖 L'ult. co. dell'articolo in esame attribuisce infine al possessore della nota di pegno insoddisfatto l'azione contro il debitore e contro i giranti della fede di deposito. Sul carattere sussidiario di questa azione rispetto all'azione per la vendita del pegno si esprimono opinioni contrastanti: mentre un parte della dottrina sostiene la soluzione affermativa, subordinando l'esercizio di questa azione personale all'effettuazione della vendita delle cose depositate ([Fiorentino](#), 136), un'altra opinione attribuisce maggior risalto alla lettera dell'articolo in esame, non subordina espressamente l'azione in discorso alla vendita del pegno, ma specificamente stabilisce che il possessore della nota di pegno "conserva" l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore, i quali si ritiene perciò che possano essere escussi indipendentemente dalla previa realizzazione del pegno ([De Majo](#), 198). Il termine di prescrizione dell'azione è fissato in tre anni; essa decorre, secondo alcuni ([Fiorentino](#), 136), dal giorno della vendita della merce, secondo altri ([De Majo](#), 69) dalla data di scadenza del credito indicata nella nota di pegno.

3. Azione contro i giranti della fede di deposito

📖 Particolari problemi ha suscitato in dottrina l'azione concessa al possessore della nota di pegno contro i giranti della fede di deposito, ed in particolare il fondamento della responsabilità gravante su questi ultimi. La singolarità di tale azione è quella di avere per soggetto attivo il possessore di un titolo (nota di pegno) e per soggetto passivo persone che hanno sottoscritto un altro titolo ([Angeloni](#), *Fede di deposito*, in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1964, 171). La responsabilità dei giranti della fede di deposito si è allora ricercata nella sottoscrizione da parte di questi della fede e dunque anche della girata della nota di pegno in essa trascritta, sottoscrizione che si è ritenuto assumere la natura di ricognizione di debito, e precisamente del debito contratto verso il giratario della nota di pegno ([Angeloni](#), 171). L'essenzialità della sottoscrizione della fede ai fini della responsabilità nei confronti del possessore della nota conduce ad escludere di conseguenza che l'azione possa esercitarsi contro l'attuale possessore della fede di deposito, che non ha girato né sottoscritto ([Fiorentino](#), 136). Rispetto a questa (che può considerarsi l'interpretazione prevalente) sono state avanzate critiche ([De Majo](#), 195), sostenendosi da alcuni la maggiore attendibilità della tesi che configura la responsabilità dei giranti come una sorta di garanzia per il pagamento del creditore pignoratizio ([Angeloni](#), 171).